



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 668

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6045.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l'articolo 27, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle province di Cuneo e di Torino ed è stata stanziata la somma di euro 36.902.647,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 con cui lo stanziamento di risorse di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 è integrato di euro 14.097.353,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge n. 225 del 1992;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri





Presidenza del Consiglio dei Ministri

del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 con cui è stato prorogato, fino al 10 dicembre 2017, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 516 del 17 aprile 2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte";

VISTA la nota della Regione Piemonte del 16 marzo 2020, con cui si rappresenta la necessità di prorogare, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la contabilità speciale n. 6045 al fine di concludere le attività e gli interventi ancora non ultimati;

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come





Presidenza del Consiglio dei Ministri

modificati dall'articolo 18 del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'INTESA con la Regione Piemonte;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6045, intestata al Presidente della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, è prorogata fino al 16 dicembre 2020.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 APRILE 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c. Al Gabinetto del Ministro

All' Ufficio Legislativo - Economia

Prot. Uscita
Prot. Entrata 50436/2020
Rif: nota nr. CG/0022007 del 16.04.2020
All. 1

SEDE

OGGETTO: Schema di ordinanza recante: "ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilità speciale 6045".

Si fa riferimento allo schema di ordinanza in oggetto, trasmesso dal Dipartimento della Protezione civile ai fini del concerto di questo Ministero.

Il provvedimento è volto a prorogare fino al 16 dicembre 2020 la contabilità speciale n. 6045 aperta ai sensi dell'OCDPC n. 430 del 10 gennaio 2017 in conseguenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del CdM del 16 dicembre 2016.

Nella nota della Regione Piemonte n. 6906 del 16 marzo 2020, trasmessa in allegato dal Dipartimento della Protezione Civile, si espone un quadro delle attività svolte e la necessità della suddetta proroga al fine di completare gli interventi in corso.

Al riguardo si fa presente preliminarmente che il saldo della contabilità speciale n. 6045, alla data del 15 aprile 2020, è pari ad euro 14.587.185,36.

Ciò posto, preso atto delle motivazioni rappresentate dalla Regione e condivise dal Dipartimento della Protezione civile, considerato che la proroga richiesta comporta una vigenza complessiva della stessa c.s. di 48 mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, coerente, quindi, con il termine massimo di durata delle c.s. aperte per emergenze previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, così come recentemente modificato dall'articolo 18 del decreto

legislativo n. 4 del 2020, non si ravvisano criticità dal punto di vista finanziario e pertanto si restituisce il provvedimento **bollinato**.

Con riferimento all'eventualità prospettata dalla Regione Piemonte di non riuscire a chiudere tutte le procedure contabili connesse alla realizzazione degli interventi, resta fermo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 27 del decreto legislativo 1 del 2018, secondo cui le attività rimanenti possono essere svolte con le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale.

Il Ragioniere Generale dello Stato

